



INPS.0064.28/02/2013.0001547

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA  
SETTORE II

Roma, 21 FEB. 2013

Prot. nr. 80135  
rif. prot. entrata nr. 0104019  
allegati: 1 /

Al Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali  
Gabinetto  
Via Vittorio Veneto, 56  
00187 ROMA  
(rif. nota del 31.01.2012, prot. n.  
36/0001390/MA004.A015)



Istituto Nazionale della  
Previdenza Sociale  
Direzione Generale  
Via Ciro il Grande, 21  
00144 ROMA

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile all'INPS - Direzione Provinciale di Napoli - (S.I. 6363).

Con la nota del 27.09.2011, prot. n. 0004784 l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha fornito alcune risposte ai rilievi ispettivi formulati nel corso delle verifica amministrativo-contabile alla Direzione provinciale di Napoli.

Con la nota del 3.1.2012, prot. 128772, questo Servizio, nel prendere atto delle risposte fornite dall'Istituto per il superamento dei rilievi di cui ai punti 4 e 5 dell'elenco allegato alla relazione ispettiva, ha formulato alcune osservazioni sui rilievi contraddistinti dai numeri 1, 2 e 3.

Con la nota del 31.1.2012, prot. 36/0001390/MA004.A015, codesto Ministero ha sostanzialmente fatto proprie le considerazioni svolte da questo Servizio Ispettivo nella sopracitata nota del 3.1.2012, prot. 128772, relativamente ai punti 2, 3, 4, e 5 dell'elenco dei rilievi ispettivi.

Nel prendere atto della condivisione operata da codesto Ministero sui suddetti punti, prima della citata nota del 3.1.2012, si ritiene doveroso ribadire l'invito all'Ente di garantire il costante

monitoraggio del periodico riversamento nella contabilità speciale di Tesoreria delle somme giacenti sui conti correnti postali ancora in essere presso le sedi.

*Rilievo 1 – Previsione di una pausa mensa inferiore a quella stabilita dall'art. 1 dell'Accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa del 24 aprile 1997 (trenta minuti); necessità di modificare l'ordine di servizio adeguandolo all'Accordo citato -*

Per quanto concerne il primo rilievo dell'elenco allegato alla relazione ispettiva si ritiene di dover fornire a codesto Ministero, stante l'accavallamento temporale delle note Ministeriali succedutesi, ulteriori elementi di valutazione.

Ci si riferisce, in particolare, alla durata minima della pausa pranzo che rappresenta una condizione per il riconoscimento del beneficio del buono pasto.

Come rilevato nella relazione ispettiva, nella sede ispezionata la durata minima della pausa pranzo risulta essere stata fissata in 20 minuti invece che in 30 minuti come in tutti i restanti comparti di contrattazione della pubblica amministrazione.

A titolo meramente esemplificativo di tale omogeneo comportamento sulla durata minima della pausa pranzo si rinvia a quanto stabilito per il comparto Ministeri e a quanto chiarito a tal proposito, sempre per tale comparto, dall'Aran (parere ARAN, M\_ 134) che ad ogni buon conto si allega alla presente (allegato n. 1).

Nelle note di risposta l'Istituto avvalorava la soluzione adottata fondandola su una interpretazione estensiva dell'art. 1 dell'Accordo del 24.4.1997 ancorata all'osservazione che *"l'espressione " di norma", riferita alla durata minima della pausa evidenzia che la contrattazione di livello inferiore può stabilire, in deroga, una diversa durata, naturalmente nel rispetto delle disposizioni di rango legislativo."*

Come già sottolineato si tratta di una soluzione non condivisibile in quanto i presupposti per il riconoscimento del buono pasto sono identici per tutto il personale che presta la propria opera per le amministrazioni pubbliche e, per tale motivo, non può darsi una pausa mensa di durata inferiore ai trenta minuti.

Sul punto merita di essere richiamato il parere reso dall'Aran ad un Ente pubblico non economico di rilevanza nazionale (ICE), con il quale l'Agenzia ha chiarito che *"Come previsto dall'art. 1 del CCNL degli Enti pubblici non economici del 24/4/1997, i requisiti per l'attribuzione del buono pasto, nell'ipotesi di orario articolato su cinque giorni, si intendono realizzati quando il dipendente, sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario e delle richieste del dirigente:*

1. *sia tenuto ad effettuare e di fatto effettui nella singola giornata lavorativa un orario di lavoro ricomprendente sia l'arco antimeridiano che quello pomeridiano;*
2. *benefici di una "pausa mensa" non inferiore a trenta minuti;*
3. *lavori, nell'arco della giornata, almeno sei ore complessive."*

Coerenti con tale conclusione sono, d'altronde, anche i pareri resi ad altri Enti pubblici non economici (tra cui l'INAIL) sulle condizioni legittimanti il riconoscimento del buono pasto al personale nei quali l'Aran ha escluso qualsiasi forma di interpretazione estensiva del portato dell'art. 1 del CCNL 24.4.1997.

Da ultimo, ma non per importanza, si osserva che l'interpretazione dell'espressione "di norma" presente nell'Accordo dell'1.4.1997, adottata dall'Istituto, portata alle estreme conseguenze, legittimerebbe anche una pausa pranzo di durata insufficiente a garantire al lavoratore un adeguato ristoro delle energie psico-fisiche.

Va infine segnalato che l'Aran ha pubblicato sul proprio sito gli orientamenti applicativi forniti per gli Enti pubblici non economici nei quali si ribadisce che la durata della pausa mensa non può essere inferiore ai 30 minuti.

Alla luce del quadro riepilogativo appena tracciato si invita l'Istituto a rimodulare la durata minima della pausa mensa in misura non inferiore a trenta minuti.

Si resta in attesa di notizie in merito a quanto sopra esposto.

L'Ispettore Generale Capo

